

La Corte Costituzionale ha emesso nel 1984 la sentenza Nr.132 e 133 del 2 maggio 1984.

Queste Sentenze, in sintesi, recitano che : "L'obbligo contributivo e' indipendente dalla prestazione e prescinde da ogni valutazione di vantaggiosità previdenziale pensionistica, per gli stessi soggetti obbligati, poiché esso è preordinato all'interesse generale, realizzando i doveri di solidarietà economica e sociale".

Questo concetto - secondo la Corte Costituzionale - è affermato nell' art.2 della Costituzione Italiana.

Secondo il nostro modestissimo parere è una squisita forzatura, infatti, l'obbligo contributivo solidale potrebbe essere invocato nell'ambito di un gruppo omogeneo. Tale omogeneità di categoria non può essere prefigurata nell'ambito di una stessa professione che viene svolta con contratti lavorativi completamente diversi: uno tipicamente regolato dalle norme del lavoro dipendente e un secondo squisitamente libero-professionale con libertà di tempi da destinare al lavoro, scelta delle specifiche forme di lavoro, regimi fiscali totalmente diversi. L'appartenenza generica alla categoria "Medici" con obblighi lavorativi completamente diversi, non può comportare automaticamente alcuna forma di solidarietà.

I Medici della dipendenza che versano all'INPS per tutta la vita lavorativa, dovrebbero chiedere - con analogo ragionamento - un versamento contributivo e solidaristico a questa Cassa da parte dei Medici Libero professionisti.